Ordinanza del DDPS[1] concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE-DDPS)

del 12 dicembre 1995 (Stato 14 aprile 2014)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

visto l'articolo 171 dell'ordinanza del 29 novembre 1995[2] concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE);
con l'approvazione del Dipartimento federale delle finanze,

ordina:

Capitolo 1: …

Art. 1 e **2**[3]

Capitolo 2: Condizioni particolari

Art. 3 Spese funerarie
(art. 58 OAE)

1 Per il funerale dei militari morti in servizio, le seguenti spese funerarie possono essere addebitate alla cassa di servizio:

a. la corona o i fiori;

b. gli annunci mortuari della truppa nei quotidiani, secondo l'uso locale: di regola, non più di tre annunci; in casi eccezionali debitamente giustificati, fino a sei annunci al massimo;

c. la truppa comandata ai funerali.[4]

2 Il comandante certifica l'esattezza dei giustificativi.

RU **1996** 388

1 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

2 RS **510.301**

3 Abrogati dal n. I dell'O del DDPS del 28 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4059).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 67).

Art. 4 Collaboratori ecclesiastici
(art. 59 e 103 OAE)

In occasione di servizi divini militari straordinari, le spese per i collaboratori ecclesiastici che non sono cappellani militari, nonché per gli organisti e i sagrestani vengono pagate secondo le tariffe locali e addebitate alla cassa di servizio. Essi hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di trasporto (biglietto di 1ª classe).

Capitolo 2*a*:[5] Supplementi di soldo

(art. 40 OAE)

Art. 4*a*

[1] Il supplemento di soldo ammonta a:

a. 23 franchi al giorno per persona, per futuri sottufficiali, futuri sottufficiali superiori e futuri ufficiali in un servizio d'istruzione di base per quadri o in un corso preparatorio dei quadri preliminare a uno stage o a un servizio pratico;

b. 80 franchi al giorno per persona, per futuri sottufficiali superiori o ufficiali subalterni in un servizio d'istruzione di base alla funzione di comandante d'unità o di aiuto di comando dei corpi di truppa.[6]

[2] I fine settimana tra due servizi d'istruzione di base conformemente all'articolo 13 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 novembre 2003[7] concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) danno diritto al supplemento di soldo del servizio d'istruzione di base successivo.

[3] Durante i congedi generali di lunga durata di cui all'articolo 40 OOPSM non sussiste alcun diritto al supplemento di soldo.

Capitolo 3: Sussistenza in natura

Art. 5[8] Indennità per il servizio
(art. 70 OAE)

Per la sussistenza fornita dall'ordinario della truppa e servita dal cantiniere, l'indennità per il servizio (servizio, coperto, biancheria da tavola e ingredienti usuali), compresa l'imposta sul valore aggiunto all'aliquota normale, è di al massimo 8 franchi al giorno per ufficiale o sottufficiale superiore.

5 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 25 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2004** 3515).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5015).
7 RS **512.21**
8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 67).

Art. 6[9] Sussistenza agli impiegati dell'Amministrazione federale
(Art. 71 cpv. 1 lett. b OAE)

Gli impiegati dell'Amministrazione federale, compresi i militari di professione e i militari a contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 47 della legge federale del 3 febbraio 1995[10] sull'esercito e sull'amministrazione militare, che forniscono la prova del ritiro, nell'interesse del servizio, della sussistenza dalla truppa, pagano 7 franchi per ogni colazione e 10 franchi per ogni pranzo e ogni cena.

Art. 7 Preparazione delle vivande
(art. 73 lett. a n. 1 OAE)

1 Per la preparazione delle vivande da parte di ristoranti o privati è pagata la seguente indennità, compreso l'uso della cucina e il combustibile:

		Fr.
a.	per persona e giorno di sussistenza (fino a 20 persone): (colazione fr. 1.20, pranzo o cena fr. 2.40)	6.–
b.	tuttavia, a partire da 21 persone, per giorno al massimo: (colazione fr. 24.–, pranzo o cena fr. 48.–)	120.–.[11]

2 In casi speciali, l'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri può aumentare adeguatamente questi importi.

Capitolo 4: Alloggio

Sezione 1: Accantonamenti

Art. 8 Diritto alla paglia
(art. 42 cpv. 2 del DF del 30 mar. 1949 sull'amministrazione dell'esercito, DAE[12])

1 La truppa ha diritto al seguente quantitativo di paglia:

a. 5 kg per persona per 1 a 2 notti;

b. 8 kg per persona per 3 a 5 notti.

2 Per un acquartieramento di più lunga durata nello stesso luogo, può essere ritirato per periodo di ogni 5 notti o frazione di esso, un supplemento di 2,5 kg per persona. La paglia può essere rinnovata il più presto dopo 20 notti, a meno che non siano previsti cambiamenti di stazionamento. Il diritto iniziale è in tal caso nuovamente di 8 kg.

3 Il diritto secondo i capoversi 1 e 2 vale anche per l'uso di paglericci. Se la truppa soggiorna allo stesso luogo sino a un mese, il diritto citato è aumentato al massimo a 12 kg.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 20 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5295).
10 RS **510.10**
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2978).
12 RS **510.30**. Ora: O dell'AF (OAE-AF).

Art. 9 Conteggio della paglia
(art. 42 cpv. 2 DAE)

La paglia dev'essere conteggiata come segue:

a. in alloggi militari: la paglia è interamente a carico della Confederazione;

b. in accantonamenti: la paglia è addebitata per il 50 per cento alla Confederazione e per il 50 per cento al Comune. Dopo l'uso la paglia rimane di proprietà del Comune.

Sezione 2: Bivacco

Art. 10 Diritto alla paglia per il bivacco
(art. 42 cpv. 2 DAE)

1 Per il bivacco, la truppa dispone normalmente della stessa quantità di paglia come negli accantonamenti.

2 La paglia è addebitata per intero alla Confederazione; dopo l'uso, la paglia è venduta dalla truppa alle migliori condizioni possibili. Il ricavo della vendita è versato alla cassa di servizio.

Sezione 3: Casi speciali

Art. 11 Presenza del proprietario di capanne e piazze
(art. 101 OAE)

Al proprietario o al suo mandatario che partecipa alla ricognizione, presa in consegna e restituzione di capanne alpine e rifugi di montagna isolati, nonché di piazze di tiro e d'esercitazione, la truppa paga le spese effettive di trasporto in 2ª classe per la tratta percorsa con mezzi di trasporto pubblici. Su tutti gli altri percorsi la truppa deve organizzare il trasporto.

Art. 12 Impianti di tiro
(art. 106 OAE)

1 Per l'uso degli impianti di tiro, i Comuni o le società di tiro ricevono le indennità seguenti:

		Fr.
a.	*Indennità unica*	
	Per la preparazione, la consegna e la ripresa degli impianti, se non viene richiesta un'indennità oraria secondo la lettera b	50. –

b.[13] *Indennità oraria*

Per la sorveglianza durante il tiro in impianti elettrici con bersagli scorrevoli o di duello come pure in impianti elettrici, per ora 25. –

c.[14] *Indennità per colpo*

Per l'uso degli impianti di tiro, dei bersagli e del materiale per il marcatore, compresi l'incollatura di nuovi fogli di bersaglio, la colla, i bollini autoadesivi, l'elettricità ecc.:
- per impianti semplici, per colpo –.17
- per impianti elettrici con bersagli scorrevoli o di duello, per colpo –.25
- per impianti elettronici, per colpo –.30

2 La marcatura e il servizio di sicurezza sono assicurati dalla truppa stessa.

Art. 13[15]

Capitolo 5: …

Art. 14[16]

Capitolo 6: Servizio sanitario

Art. 15 Indennità per le inconvenienze
(art. 127 OAE)

1 Per le inconvenienze arrecate dai militari delle truppe sanitarie che prestano servizio negli ospedali civili è pagata, per persona e giorno, un'indennità globale di:

a.[17] franchi 2 se l'impiego tecnico in occasione di un servizio nell'ambito di un corpo di truppa è ordinato o autorizzato dallo stato maggiore di condotta dell'esercito;

b. franchi 3 se si tratta d'istruzione tecnica di specialisti delle truppe sanitarie o di pratica ospedaliera compiuta durante la scuola reclute sanitaria (prestazioni di servizio singole).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2623).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 14 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4923).
15 Abrogato dal n. I dell'O del DDPS dell'8 dic. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 882).
16 Abrogato dal n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4203).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 28 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4059).

2 Nell'indennità globale sono comprese le spese per la messa a disposizione degli uffici, la pulizia dei locali di lavoro, la fornitura, la pulizia e la riparazione della biancheria d'ospedale e le altre spese accessorie, come pure, di regola, le spese per l'assicurazione di responsabilità civile.

Art. 16[18] Contributo degli ospiti
(art. 128 OAE)

Il contributo da versare alla Confederazione per la sussistenza e l'alloggio nel campo dell'esercito per handicappati è di 18 franchi per persona e giorno.

Capitolo 7: Animali dell'esercito

Sezione 1: Cavalli e muli

Art. 17[19] Razione di paglia da lettiera
(art. 42 cpv. 2 DAE)

1 La razione giornaliera di paglia da lettiera è di 4 kg per cavallo o mulo.

2 Per il giorno del licenziamento non si ha diritto alla razione di paglia da lettiera.

Art. 18 Conteggio
(art. 42 cpv. 2 DAE)

La paglia da lettiera è totalmente a carico della Confederazione. I resti di paglia da lettiera e il letame rimangono al proprietario dell'accantonamento.

Art. 19 Razione di paglia da lettiera per il bivacco
(art. 33 cpv. 2 e 42 cpv. 2 DAE)

Se necessario, in bivacco può essere distribuita paglia da lettiera per i cavalli e muli su ordine del comandante di truppa. La paglia da lettiera è totalmente addebitata alla Confederazione. Dopo l'uso, la paglia da lettiera è venduta dalla truppa alle migliori condizioni possibili. Il ricavo della vendita è versato alla cassa di servizio.

Sezione 2:[20] Indennità

Art. 20 Indennità di noleggio e indennità giornaliera

1 L'indennità di noleggio per i cavalli dell'esercito ammonta a 40 franchi per cavallo e per giorno di servizio.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 29 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2708).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5015).
20 Nuovo testo giusta l'art. 47 dell'O del DDPS del 27 mar. 2014 concernenti gli animali dell'esercito, in vigore dal 14 apr. 2014 (RU **2014** 775).

2 L'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa dei cavalli dell'esercito secondo l'articolo 26 dell'ordinanza del DDPS del 27 marzo 2014[21] concernente gli animali dell'esercito ammonta a 40 franchi.

3 L'indennità di noleggio per i cani dell'esercito ammonta a 8 franchi per cane e per giorno di servizio.

4 L'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa dei cani dell'esercito secondo l'articolo 26 dell'ordinanza del DDPS del 27 marzo 2014 concernente gli animali dell'esercito ammonta a 8 franchi.

Art. 21

Abrogato

Art. 22 Attività fuori del servizio

1 Per l'attività fuori del servizio comandata con i cani dell'esercito, le Forze terrestri versano ai conducenti di cani dell'esercito un'indennità annua massima di 600 franchi.

2 L'indennità si fonda sul numero di esami superati e di attività fuori del servizio assolte.

Capitolo 8: Veicoli

Art. 23[22] Indennità chilometrica
(art. 146 OAE)

Per l'uso di veicoli privati in servizio, l'indennità chilometrica è di:

a. 70 centesimi per le autovetture;

b. 30 centesimi per le motociclette e le motorette.

Art. 24 Impianti delle autorimesse

1 Per l'utilizzazione degli impianti delle autorimesse private è pagato:

		Moto e rimorchi delle autovetture fuoristrada Fr.	Veicoli a motore fino a 3,5 t di peso totale Fr.	Veicoli a motore di più di 3,5 t di peso totale Fr.
a.	Utilizzazione, una sola volta, del piazzale, tubo e acqua compresi	2.–	4.—	5.–
b.	Supplemento per:			

21 RS **514.421**
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 30 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 5557).

	Moto e rimorchi delle autovetture fuoristrada Fr.	Veicoli a motore fino a 3,5 t di peso totale Fr.	Veicoli a motore di più di 3,5 t di peso totale Fr.
– uso dell'elevatore (ascensore)	–	2.50	3.–
– utilizzazione della pompa dell'acqua ad alta pressione	–	2.50	3.–

2 La truppa non indennizza l'uso di installazioni per lubrificare ad alta pressione e di apparecchi d'evaporizzazione.

Art. 25[23]

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 26 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DDPS del 15 agosto 1986[24] concernente l'amministrazione dell'esercito è abrogata.

Art. 26*a*[25]

Art. 26*b*[26] Disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 novembre 2011

I militari che prima dell'entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2011 della presente ordinanza hanno iniziato un servizio d'istruzione di base per quadri e lo assolvono in un unico periodo, ricevono sino al 31 dicembre 2012 il supplemento di soldo secondo il diritto anteriore.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

23 Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2978).
24 [RU **1986** 1774, **1989** 2501, **1990** 1745, **1991** 2578, **1992** 2207, **1993** 2827, **1994** 2438]
25 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 4 giu. 2007 (RU **2007** 2825). Abrogato dal n. I dell'O del DDPS del 7 nov. 2011, con effetto dal dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5015).
26 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5015).